

COPIA
N. 925 Reg. Pubbl.
Affisso il 25/11/95
Decorato il 10/12/95
Altissimo, il 05/1/96
Il Mayor Comunale

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 45 del Reg. Delib.

N. 4574 di Prot.

Sessione ordinaria di prima convocazione

Verbale letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Graizzaro A.

IL SEGRETARIO COM.LE

F.to Albanese A.

N. 875

REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addi, 18 OTT. 1995

IL SEGRETARIO COM.LE

F.to Albanese A.

Per copia conforme all'originale

Addi, 18 OTT. 1995

IL SEGRETARIO COM.LE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

L'anno millenovecentonovantacinque addi' ventinove del mese di settembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 22.09.1995 Prot.n.4203, si e' riunito il Consiglio Comunale Eseguito l'appello risultano:

Graizzaro Adriano
Dalla Gassa Diego
Centomo Miranda
Repele Pietro
Bocchese Corrado
Santolin Graziano
Cortivo Egidio
Melotti Lidia
Disconzi Luigi
Monchelato Paolo
Monchelato Liliana
Pagani Maurizio
Dugatto Rosa

Pres.

Ass.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Albanese D.ssa Angela. Il Sig. Graizzaro Ing. Adriano nella sua veste di Sindaco-Presidente constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

NOMINA DEGLI SCRUTATORI: Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali Sigg.

Invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, e' pervenuta al nr. 10050 in data 19/10/95 alla Sezione di Vicenza del Comitato Regionale di Controllo.



Nei suoi confronti, non e' intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa e' **DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 46, 1° comma, della Legge 08.06.1990, n. 142;



La Sezione del CO.RE.CO., con ordinanza n. _____ in data _____ ha chiesto la produzione di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio per cui la stessa e' **STATA SOSPESA**.
Controdeduzioni del Comune n. _____ in data _____, ricevute dal CO.RE.CO. al nr. _____ e' **DIVENUTA ESECUTIVA**.



La Sezione del CO.RE.CO., riscontrando vizi di legittimita'/competenza, ha **ANNULLATO** la deliberazione con ordinanza nr. _____ in data _____.

Addi, 23/11/95

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Albanese A.

IL PRESIDENTE svolge la seguente relazione:

"Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 13 marzo 1995 -esecutiva ai sensi di legge- è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, composto di nr. 15 articoli, come previsto dall'art. 68 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Si rende necessario, al fine di poter procedere all'adeguamento della tariffa, modificare il predetto Regolamento introducendo due nuovi articoli relativi alla determinazione ed ai criteri di revisione delle tariffe."

Il Presidente passa quindi ad illustrare il contenuto dei due nuovi articoli e dichiara aperta la discussione.

Entra il Consigliere Bocchese Corrado.

Consigliere Monchelato Paolo: Chiede di conoscere se le modifiche proposte comporteranno, in concreto, degli aumenti tariffari a carico dei contribuenti.

Sindaco Graizzaro Adriano: Chiarisce che, di per sé, i criteri di determinazione delle tariffe non sono fattori indicativi di aumenti.

Aggiunge che le tariffe sono necessariamente influenzate dai costi di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti, i quali molto spesso non dipendono dai singoli enti, ma vengono stabiliti in sede consortile, come ad esempio avviene per lo smaltimento.

Informa che il Consorzio Smaltimento Rifiuti con sede ad Arzignano sta valutando la possibilità di organizzare per tutti gli enti anche il servizio di raccolta.

Consigliere Monchelato Paolo: Richiede chiarimenti in merito ai contenuti del Regolamento e se lo stesso, in particolare, contenga delle innovazioni in merito al conteggio delle superfici. Vuol conoscere, inoltre, gli orientamenti della Giunta in merito ad aumenti tariffari.

Sindaco Graizzaro Adriano: Mette in rilievo che l'attuale produzione normativa in materia di rifiuti è spesso confusa, di difficile interpretazione e in continua evoluzione, comportando di conseguenza delle ripercussioni negative di carattere operativo.

Consigliere Monchelato Paolo: Ritiene che le modifiche previste dal Decreto Legislativo n. 507/93 in merito all'ampliamento delle superfici tassabili siano degli espedienti che celano aumenti tariffari.

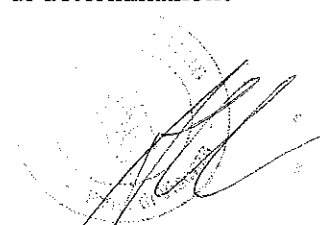
Sindaco Graizzaro Adriano: Ribadisce che il Regolamento contiene solo i criteri di determinazione della tariffa e che eventuali aumenti verranno valutati in sede di programmazione.

Consigliere Monchelato Paolo: Esprime il proprio disappunto riguardo il livello di tassazione che oramai in Italia ha raggiunto limiti inaccettabili.

Inoltre evidenzia che la proposta di legge finanziaria 1996 penalizza ancora una volta gli Enti Locali e la loro autonomia in quanto, a fronte dei tagli sui trasferimenti, impone ai Comuni di aumentare la pressione fiscale.

Fa presente, inoltre, che non risulta chiaro se i criteri contenuti nel Regolamento comporteranno degli aumenti.

Consigliere Bocchese Corrado: Chiarisce che il Regolamento propone solo i criteri di determinazione della tassa.



Consigliere Dugatto Rosa: Chiede di conoscere l'orientamento dell'Amministrazione in merito all'applicazione al massimo o la minimo della tassa.

Sindaco Graizzaro Adriano: Afferma che si è orientati a non deliberare aumenti, ma il tutto dipenderà dai costi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente e la successiva discussione;;

Visto lo schema di Regolamento, modificato con l'introduzione di due nuovi articoli, predisposto dalla Giunta, composto di nr. 17 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto detto schema meritevole di approvazione in ogni sua parte;

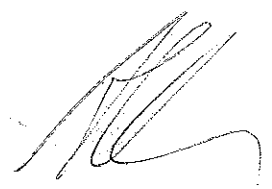
Visto il D. Lgs.vo del 15 novembre 1993 nr. 507;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione reca i prescritti pareri;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare, come approva, l'allegato nuovo schema di regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, modificato con l'inserimento di due nuovi articoli, composto da nr. 17 articoli, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che, come previsto dallo Statuto Comunale, dopo il controllo da parte del competente organo regionale, la presente deliberazione verrà ripubblicata per 15 giorni consecutivi;
- 3) di disporre, entro 30 giorni dalla conseguita esecutività, la trasmissione della presente deliberazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.



COMUNE DI ALTISSIMO

(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

INDICE

- Art. 1 Istituzione della tassa
- Art. 2 Servizio di nettezza urbana
- Art. 3 Contenuto del regolamento
- Art. 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5 Esclusioni dalla tassa
- Art. 6 Commisurazione della tassa
- Art. 7 Parti comuni del condominio
- Art. 8 Determinazione delle tariffe
- Art. 9 Criteri di revisione delle tariffe
- Art. 10 Classi di contribuenza
- Art. 11 Esenzioni
- Art. 12 Riduzioni
- Art. 13 Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 14 Denunce
- Art. 15 Decorrenza della tassa
- Art. 16 Mezzi di controllo
- Art. 17 Sanzioni



Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento Adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1 comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

aumento del 6% agli alloggi siti in edifici sino a 5 condomini

aumento del 4% agli alloggi siti in edifici sino a 9 condomini

aumento del 2% agli alloggi siti in edifici oltre i 10 condomini



Art 8

Determinazione delle tariffe

1. La tassa viene determinata, in ragione d'anno, sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati producibili nei locali ed aree in relazione al tipo di uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.

2. Per la determinazione delle tariffe specifiche per ogni singola utilizzazione o attività si definiscono le seguenti entità:

a) gettito previsto dal servizio (G): è dato dal prodotto tra il costo di esercizio (C), determinato secondo le disposizioni dell' art. 61 del D.Lgs. 507/1993, e il grado di copertura (gc) stabilito ai sensi dello stesso art. 61:

$$G = c * gc \text{ (£)}$$

b) tariffa media (Tm): è data dal rapporto tra il gettito previsto del servizio (G) e la superficie complessiva imponibile (S) nota o accertata:

$$Tm = G/S \text{ (£/mq = £/mq)}$$

c) produttività media (Pm): è dato dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti solidi urbani complessivamente prodotti (Q), espresso in chilogrammi, e il totale delle superfici imponibili (S):

$$Pm = Q/S \text{ (Kg/mq = Kg / mq)}$$

d) produttività specifica (Ps): è dato dal rapporto tra la produzione peculiare specifica di ogni singola attività o gruppo di attività (Pc) e la superficie tassabile della stessa attività (Sc):

$$Ps = Pc/Sc \text{ (Kg/mq = Kg/mq)}$$

e) costo medio di smaltimento (Cm): è dato dal rapporto tra il costo complessivo dello smaltimento (C) e il quantitativo di rifiuti solidi urbani e assimilati complessivamente prodotti (Q):

$$Cm = C/Q \text{ (£/Kg = £/Kg)}$$

f) costo specifico di smaltimento (Cs): è dato dal rapporto tra il costo peculiare di smaltimento per i rifiuti prodotti da ogni singola attività o gruppo di attività (Cc) e il quantitativo prodotto dalla stessa attività (Qc):

$$Cs = Cc/Qc \text{ (£/Kg = £/Kg)}$$

3. Tariffa Unitaria (Tu): si ottiene moltiplicando la tariffa per il rapporto tra la produttività specifica e la produttività media e per il rapporto tra il costo specifico e il costo medio:

$$Tu = Tm * \frac{Ps}{Pm} * \frac{Cs}{Cm} \quad \left(\frac{\text{£} * \text{Kg/mq}}{\text{mq Kg/mq}} * \frac{\text{£/Kg}}{\text{£/Kg}} \right)$$

4. I dati relativi alla produttività specifica sono ottenuti attraverso rilevamenti effettuati direttamente o indirettamente per conseguire basi di dati sulla produzione dei rifiuti, oppure utilizzando elementi disponibili o dati statistici, e le relative elaborazioni, prodotti da organi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali o di altri Enti o istituti di ricerca.

5. I dati relativi al costo specifico di smaltimento, qualora non desumibili con criteri definiti al comma precedente, si ottengono assegnando un coefficiente moltiplicatore (W), compreso tra i valori 0,70 e 1,30, ad ogni categoria da applicare al costo complessivo di smaltimento (C) onde ottenere il costo peculiare di smaltimento (Cc) di ogni singola categoria, secondo la seguente formula:

$$Cc = \frac{W}{S} * C$$

6. Il coefficiente (W) sarà stabilito tenendo conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto, quali la composizione organica, la dimensione media, il peso specifico, il potere calorifico, nonché della onerosità della sua introduzione nel ciclo di smaltimento.

Art. 9

Criteri di revisione delle tariffe

1. Ai fini della revisione delle tariffe della tassa si individuano i seguenti criteri:
 - a) revisione annuale della tariffa media (Tm) in ragione del grado di copertura del gettito previsto e del variare delle superfici tassabili;
 - b) revisione periodica dei dati necessari per la definizione della produttività specifica e del costo specifico qualora si acquisiscano nuovi elementi conoscitivi, anche in relazione alla individuazione di modifiche del ciclo di smaltimento, che evidenzino la necessità di provvedere al loro aggiornamento o ad una ridefinizione delle categorie.
2. L'aggiornamento delle tariffe della tassa, con omogenei incrementi o decrementi percentuali, potrà avvenire in relazione al solo variare della tariffa media e solo nel caso di accertata costanza degli altri valori concorrenti alla determinazione delle tariffe unitarie.

Art. 10

Classi di contribuenza

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68 c. 2 del D.Lvo 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose;
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado;
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre;
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, pesche pubbliche, distributori di carburante, parcheggi.

CATEGORIA B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse;
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi divertimento.

CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private;
- 2) Attività ricettivo alberghiere;
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze.

CATEGORIA D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie;
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale e industriale;
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili;
- 3) Attività artigianali e di servizio.

CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili, mense, gelaterie e pasticcerie, rosticcerie.
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

2. Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Art. 11

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli di culto in senso stretto;
 - b) i locali adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali, gestiti in forma diretta con le relative aree;
 - c) gli edifici adibiti ad asilo nido e a scuola materna, escluse in ogni caso le abitazioni ed ogni altro vano annesso a qualsiasi uso adibito.
2. Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.
3. Per la copertura della spesa si applica la disciplina dell'art. 67 c. 3 del D.L.vo 507/93.

Art. 12

Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

Art. 13

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 14

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 15

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 16

Mezzi di controllo



1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 17

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

**MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.**

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE. IL PRESENTE PARERE VIENE RESO DAL SEGRETARIO
COMUNALE IN QUANTO L'ENTE E' SPROVVISTO DEL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Altissimo, li 29.09.1995

FIRMA

F.to Albanese A.

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE. IL PRESENTE PARERE VIENE RESO DAL SEGRETARIO
COMUNALE IN QUANTO L'ENTE E' SPROVVISTO DEL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Altissimo, li

FIRMA

XX

PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 29.09.1995

FIRMA

F.to Albanese A.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

PER L'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, SI ATTESTA LA REGO-
LARE COPERTURA FINANZIARIA.

LA PRESENTE ATTESTAZIONE VIENE RESA DAL SEGRETARIO CO-
MUNALE IN QUANTO L'ENTE E' SPROVVISTO DEL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Altissimo, li

FIRMA

NOTE:

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 46 DEL 29.09.1995.



COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 25 del Reg. Delib.

N. 6783 di Prot.

Verbale letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Monchelato

IL SEGRETARIO COM.LE

f.to Boschetto

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in 1^a convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

**MODIFICA ART. 12 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI.**

L'anno duemilauno addì ventuno del mese di novembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari presso le Scuole Elementari di Via Pini, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 14.11.2001 Prot. 5916, si è riunito il Consiglio Comunale.

N. 534 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 18 DIC. 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Boschetto

Per copia conforme all'originale.

18 DIC. 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE

Eseguito l'appello risultano:
Monchelato Liliana Teresa
Dal Cengio Carlo
Dalla Gassa Dario Cornelio
Rigodanzo Marcellino
Pellizzaro Roberto Maria
Raniero Matteo
Belluzzo Miro
Repele Augusto
Zerbato Silvano
Graizzaro Adriano
Gaiga Antonio
Centomo Miranda
Disconzi Luigi

Pres.	Ass.
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Antonio Boschetto.

La Sig.ra Monchelato Liliana Teresa nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Sindaco Monchelato Liliana illustra l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Si apre la discussione e si registrano i seguenti interventi:

Consigliere Graizzaro Adriano: Ritiene che la modifica regolamentare sia molto precisa e particolare e a beneficio di pochi; ritiene che sia preferibile una riconsiderazione di tutta l'impostazione della tassa e quante sono le attività che possono beneficiare di riduzioni. Esprime delle perplessità.

Sindaco Monchelato Liliana: Replica al Consigliere Graizzaro assicurando che altri hanno già delle agevolazioni.

Consigliere Dal Cengio Carlo: Fa presente che vi sono casi di ampie abitazioni occupate da poche persone con importi esorbitanti da pagare quale tassa RR.SS.UU.; si tratta di una situazione non equa che potrà essere forse risolta nel momento in cui si passerà dalla tassa alla tariffa.

Consigliere Disconzi Luigi: Chiede quale sistema di tassazione viene applicato alle seconde case e che vengano eseguiti degli accertamenti per aree di evasione nelle contrade per quanto riguarda le seconde case.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 15 del 13/03/1995 –esecutiva ai sensi di legge- con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, composto da 15 articoli, come previsto dall'art. 68 del D. L.vo 15/11/1993 n. 507;
- n. 46 del 29 settembre 1995 – esecutiva ai sensi di legge- con la quale è stato modificato il regolamento suddetto introducendo due nuovi articoli relativi alla determinazione ed ai criteri di revisione delle tariffe;

Udita la proposta di modifica dell'art. 12 relativo alla riduzioni della TARSU, mediante aggiunta del comma 3 che recita:

"La tariffa unitaria è ridotta del 33% per i locali diversi dalle abitazioni e le aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione per l'esercizio dell'attività."

E del successivo comma 4:

"Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo."

Visto il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507;

Vista la Legge 27 dicembre 1997 n. 449;

Vista la Legge 23 dicembre 1998 n. 448;

Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi in senso favorevole;

A seguito di votazione palese che dà il seguente risultato:

Presenti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) di approvare, come approva, la modifica dell'art. 12 del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel nuovo testo che segue:

Art. 12

Riduzioni

1. *Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.*
 2. *Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.*
 3. *La tariffa unitaria è ridotta del 33% per i locali diversi dalle abitazioni e le aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione per l'esercizio dell'attività.*
 4. *Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.*
- 2) di dare atto che, come previsto dallo Statuto Comunale, dopo il periodo di pubblicazione e ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, si procederà alla ripubblicazione per 15 giorni consecutivi;
 - 3) di disporre, entro 30 giorni dalla conseguita esecutività, la trasmissione della presente deliberazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:**

**MODIFICA ART. 12 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.**

☒

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 21.11.2001

FIRMA

f.to Boschetto

☒

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 21.11.2001

FIRMA

f.to Boschetto

☐

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

FIRMA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 25 DEL 21.11.2001

Verbale letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COM.LE

N. 210

REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addi, 26 GIU. 1998

IL SEGRETARIO COM.LE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO

**TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA
LEGGE COMUNITARIA N. 128 DEL 24/04/1998.**

L'anno millenovecentonovantotto addi' sedici del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle adunanze a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 09/06/1998 Prot. 2502, si e' riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

Graizzaro Adriano
Dalla Gassa Diego
Centomo Miranda
Repele Pietro
Bocchese Corrado
Santolin Graziano
Cortivo Egidio
Melotti Lidia
Disconzi Luigi
Monchelato Liliana
Pagani Maurizio
Dugatto Rosa
Monchelato Vittorio

Pres.	Ass.
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
	SI
SI	
	SI

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Vesprini Dott. Dino. Il Sig. Graizzaro Ing. Adriano nella sua veste di Sindaco-Presidente constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

NOMINA DEGLI SCRUTATORI: Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali Sigg.

Invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 47, 2° COMMA, DELLA LEGGE 08/06/1990, N. 142.

Addi, 15 SET. 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 22/1997, all'art. 7, dà luogo ad una classificazione dei rifiuti a secondo dell'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e tra quest'ultimi in rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Rilevato che l'art. 21 dello stesso D.Lgs 22/1997, dopo aver evidenziato che "i Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui", individua, al comma 2, le competenze regolamentari degli enti locali;

Dato atto che tra le competenze regolamentari di cui all'art. 21 c. 2, alla lettera g), è previsto che sia determinata l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. d);

Constatato che l'art. 18, c. 2 lett. d), individua, tra le competenze dello Stato, anche la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;

Verificato che lo Stato non ha ancora provveduto a fissare i criteri di cui all'art. 18 c. 2 lett. d);

Dato atto che comunque, in attesa dell'individuazione dei criteri previsti dal sopracitato art. 18 c. 2 lett. d), almeno con riferimento ai rifiuti propri delle attività economiche compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della delibera interministeriale del 27/07/1984, si è ovviato con l'art. 39 c. 1 e 2 della Legge comunitaria 22/02/1994, n. 146, in quanto quest'ultima norma, secondo interpretazione consolidata, ne produceva un'assimilazione legale agli stessi rifiuti urbani;

Rilevato che l'art. 17 c. 3 della Legge comunitaria n. 128 del 24/04/1998, ha abrogato i commi 1 e 2 dell'art. 39 della Legge comunitaria 22/02/1994 n. 143, impedendo pertanto l'assimilazione legale sopradescritta;

Evidenziato che a seguito del venir meno di tale assimilazione legale, i rifiuti delle attività economiche di cui all'art. 7 c., 3 del D.Lgs. 22/1997, ivi compresi i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari, sarebbero da qualificare speciali, con la conseguente intassabilità ai sensi dell'art. 62 c. 3 del D.Lgs. 507/1993, delle superfici ove di regola si producono, per struttura e destinazione, i predetti rifiuti speciali;

Vista la circolare del Ministero delle Finanze n. 119/E del 07/05/1998, nella quale viene chiaramente evidenziato che:

- onde evitare ripercussioni negative sul gettito tributario, il Comune ha la possibilità di avvalersi immediatamente del potere di assimilazione, ripristinato con l'art. 21 c. 2, lett. g) del D.Lgs. 22/1997;
- in attesa delle nuove disposizioni (articoli 18, c. 2 lett. d) e 57, c. 1, del D.Lgs. 22/1997), tale potere di assimilazione è esercitabile sulla base delle norme regolamentari e tecniche vigenti;

Dato atto che le uniche norme regolamentari e tecniche attualmente vigenti sono contenute nella deliberazione interministeriale del 27/07/1984, nell'elenco di cui al punto 1.1.1.;

Considerato che le modifiche normative della sopracitata Legge comunitaria n. 128 del 24/04/1998 sono di estrema rilevanza per questo Ente, caratterizzato da una forte concentrazione di insediamenti industriali e artigianali, per cui è del tutto necessario provvedere con la massima urgenza all'esercizio del potere di assimilazione per i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari, così come

evidenziato della sopra citata circolare del Ministero delle Finanze n. 19/E, allo scopo di evitare che i rifiuti urbani non domestici e comunque diversi da quelli urbani previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 22/1997, si configurino automaticamente come speciali;

Rilevato che secondo interpretazione prevalente, il presente provvedimento di individuazione dei rifiuti assimilati, non costituisce modifica al regolamento di nettezza urbana, e ciò in quanto costituisce atto di esecuzione dell'art. 21 del D.Lgs. 22/1997;

Il Sindaco, in considerazione del tenore tecnico-giuridico della deliberazione chiede al Segretario Comunale di relazionare in merito.

Il Segretario Comunale relaziona sinteticamente in merito al provvedimento in parola, evidenziando il fatto che la deliberazione si rende necessaria a seguito del venir meno di una assimilazione ope legis dei rifiuti prodotti dagli insediamenti industriali ed artigianali, e che tale nuova assimilazione, operata ai sensi del D.Lgs 22/97, avverrà sulla base di parametri quali-quantitativi.

Il Consigliere Dugatto Rosa chiede spiegazioni in merito a tempi e modalità per la raccolta differenziata umido/secco;

Il Sindaco illustra tempi e modalità della raccolta differenziata.

Visto il D.Lgs. 507 del 15/11/1993;

Vista la circolare interpretativa dell'ANCI Veneto, datata 21/05/1998, n. Prot. 1270;

Visti gli allegati pareri espressi dal Segretario Comunale ai sensi della Legge 142/90;

A seguito di votazione palese con il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Astenuti n. 0

Contrari 0

DELIBERA

- 1) di dare atto di quanto disposto dall'art. 17 c. 3 della Legge comunitaria 1995-97 n. 128, del 24/04/1998, con la quale viene abrogata l'assimilazione legale ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 1.1.1. della deliberazione del comitato interministeriale del 27/07/1984;
- 2) di dichiarare, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali, l'assimilazione ai rifiuti urbani elencati al c. 2 lett a), c), d), e) ed f) dell'art. 7 D.Lgs. 22/1997, dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al c. 2 lett. b) nel caso in cui abbiano una composizione merceologica analoga agli urbani, o, comunque, costituita da manufatti e materie simili a quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1. lett. a) della deliberazione interministeriale del 27/07/1984, e riportati nell'elenco, così come modificato, allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che l'assimilazione di cui al punto 2) del presente provvedimento verrà effettuata anche sulla base dei criteri quantitativi indicati nell'allegato Sub A) al punto 2);
- 4) di precisare che restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 43 c. 2, primo periodo del D.Lgs. 22/1997;

- 5) di dare atto che i rifiuti sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e che i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti, restano assoggettati alla relativa tassa comunale;
- 6) di allegare la presente deliberazione al regolamento di nettezza urbana approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 27/01/1984;
- 7) con votazione favorevole unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, c. 3, della Legge n. 142/1990, data l'urgenza di procedere all'assimilazione per i motivi esposti in premessa.

ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno umida, purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

Le quantità complessive conferibili ai servizi di raccolta e smaltimento rifiuti non potranno eccedere i seguenti valori determinati in ragione di chilogrammi prodotti annualmente con riferimento ai metri quadrati di superficie tassabile:

ATTIVITA	KG/MQ/ANNO
Stabilimenti industriali ed artigianali	10
Locali destinati ad uffici privati	08
Negozi in genere, esclusi gli alimentari	18
Alimentari, macellerie, pollerie e pescherie	22
Ortofrutta e fiorerie	26
Ristoranti, trattorie, pizzerie e simili	24
Bar, gelaterie, degustazioni e simili	25
Alberghi e pensioni	10
Cinema e teatri	05
Luoghi di degenza e cura	09
Impianti sportivi e ricreativi	03
Sedi di associazioni	03
Luoghi di degenza e cura	09
Scuole	02
Posteggi fissi per autovetture, motocicli e biciclette	01
Autorimesse e autonoleggi	03
Distributori di carburante	07
Grossisti con produzione di rifiuto non putrescibile	06
Magazzini	06

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

**TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI.
ADEMPIMENTI CONSEQUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE
COMUNITARIA N. 128 DEL 24/04/1998.**

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE. IL PRESENTE PARERE VIENE RESO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN QUANTO L'ENTE E' SPROVVISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Altissimo, li 16/06/1998

FIRMA

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE. IL PRESENTE PARERE VIENE RESO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN QUANTO L'ENTE E' SPROVVISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Altissimo, li

FIRMA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

PER L'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, SI ATTESTA LA REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA.

LA PRESENTE ATTESTAZIONE VIENE RESA DAL SEGRETARIO COMUNALE IN QUANTO L'ENTE E' SPROVVISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Altissimo, li

FIRMA

NOTE: _____

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 25 DEL 16/06/1998

